

## *Approfondimenti e chiarimenti al D.Lgs 81/08 – Associazioni Sportive*

---

Sin dall'uscita del D.Lgs 81/08 ed ancor prima con il D.Lgs 626/94, sono stati posti diversi quesiti in merito all'applicazione della normativa sulla sicurezza ed igiene sul lavoro nei settori quali associazioni di volontariato ed associazioni sportive.

Partendo dai volontari, con l'emanazione del D.Lgs 81/08, così come modificato dal D.Lgs 106/09, si distinguono due categorie:

- 1) i volontari di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e speleologico, Protezione Civile e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- 2) i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e del servizio civile;

I primi vengono equiparati ai lavoratori e si rimanda ad un successivo decreto (entro il 31 dicembre 2010) l'emanazione di specifiche indicazioni, in attesa delle quali si applicano le norme del D.Lgs 81/08 (fatti salvi i casi in cui siano già stati emanati dei decreti attuativi ai sensi del D.lgs. 626/94, che rimangono validi sempre fino all'emanazione di eventuali nuovi decreti).

I secondi sono invece equiparati ai lavoratori autonomi soggetti quindi a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 per tali lavoratori.

Più incerta invece è apparsa l'applicazione della normativa sulla sicurezza nei confronti di quei "lavoratori" che prestano attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle Associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche. A tal proposito recentemente la Regione Veneto si è espressa in merito con una nota specifica (D.G.R. Veneto – Prot. N.345294/50.00.03.03 del 22-06-2010).

L'interpretazione data dall'ente equipara le presone che prestano attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle Associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche a quella di volontario indicata nell'art. 2 della legge 1 agosto 1991 n. 266 (art. 2:...per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà...). Si collocano quindi nel secondo gruppo citato in precedenza, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 3 comma 12bis del D.lgs. 81/08 (12-bis.: Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21).

Secondo la nota della Regione Veneto quindi i volontari così individuati sono soggetti a:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III -D.Lgs. 81/08;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III - D.Lgs. 81/08;
- ove svolgano la propria attività nell'ambito di un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell'ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;

- inoltre, il titolare dell'organizzazione (Presidente dell'Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Per maggiori informazioni e dettagli potete contattare i nostri tecnici.